



COMUNICATO UFFICIALE n. 303
Stagione Sportiva 2014/2015

In allegato, si trasmettono i Comunicati Ufficiali n° 298/A, 299/A, 300/A, 301/A e 302/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Antonio Cosentino

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 298/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 762pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Agenore MAURIZI, tecnico tesserato della società S.S. ISCHIA ISOLA VERDE S.R.L. e della società S.S. ISCHIA ISOLA VERDE S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Agenore MAURIZI per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tenuto, nei confronti dei giornalisti presenti in sala stampa a fine gara S.S. ISCHIA ISOLA VERDE – COSENZA del 12.04.2015, e nello specifico dell'emittente "TELEISCHIA" e del quotidiano "TUTTOSPORT", un comportamento in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità alla cui osservanza sono tenuti tutti i tesserati, pronunciando bestemmie e parolacce;

società S.S. ISCHIA ISOLA VERDE S.R.L. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Agenore MAURIZI e dal Sig. Antonino TROTTA nell'interesse della società S.S. ISCHIA ISOLA VERDE S.R.L. in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 mesi di squalifica nei confronti del Sig. Agenore MAURIZI, e di € 1.000,00 di ammenda nei confronti della società S.S. ISCHIA ISOLA VERDE S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 299/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 540pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe CARTUCCI, Presidente della società S.S. SARNANO e della società S.S. SARNANO avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Giuseppe CARTUCCI per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D. nonché all'art. 38, comma 1, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico, permesso che il Sig. Claudio ELEUTERI fosse inserito, in qualità di Allenatore e svolgesse tale funzione in favore della S.S. SARNANO nella gara S.S. SARNANO – CSKA CORRIDONIA disputata in data 15.11.2014, senza averne formalmente titolo, nonostante in possesso della qualifica di allenatore di base, in quanto non tesserato per la medesima società;

società S.S. SARNANO per responsabilità diretta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe CARTUCCI in proprio e nell'interesse della società S.S. SARNANO in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Giuseppe CARTUCCI e di € 350,00 di ammenda nei confronti della società S.S. SARNANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 300/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 421pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Andrea FRANCHINO, allenatore della società A.C. SETTIMO VITTONI, del Sig. Alessio FERRARI, Dirigente Accompagnatore della società A.C. SETTIMO VITTONI, del Sig. Simone GIRODO, calciatore tesserato per la società A.C. SETTIMO VITTONI e della società A.C. SETTIMO VITTONI avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Andrea FRANCHINO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, utilizzato nella gara Montanaro – Settimo Vittone del 16.11.2014, valevole per il Campionato Giovanile “Allievi Provinciali” girone A del C.R. Piemonte Valle d'Aosta, il calciatore Simone Girodo, squalificato per quella gara come da Com. Uff. n. 23 del C.R. Piemonte Valle d'Aosta, sotto le false generalità di un ignaro compagno di squadra;

Sig. Alessio FERRARI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 61, comma 1, delle NOIF consentito l'utilizzo nella gara Montanaro – Settimo Vittone del 16.11.2014, valevole per il Campionato Giovanile “Allievi Provinciali” girone A del C.R. Piemonte Valle d'Aosta, del calciatore Simone Girodo, squalificato per quella gara come da Com. Uff. n. 23 del C.R. Piemonte Valle d'Aosta, sotto le false generalità di un ignaro compagno di squadra e per avere falsamente attestato, con la sottoscrizione della distinta dei calciatori partecipanti alla gara, la posizione regolare dei calciatori;

Sig. Simone GIRODO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, preso parte alla gara Montanaro – Settimo Vittone del 16.11.2014, valevole per il Campionato Giovanile “Allievi Provinciali” girone A del C.R. Piemonte Valle d'Aosta, seppure squalificato per quella gara come da Com. Uff. n. 23 del C.R. Piemonte Valle d'Aosta, sotto le false generalità di un ignaro compagno di squadra;

società A.C. SETTIMO VITTONI per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea FRANCHINO, dal Sig. Alessio FERRARI, dal Sig. Simone GIRODO e dal Sig. Mario RUFFINO nell'interesse della società A.C. SETTIMO VITTONI in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 40 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Andrea FRANCHINO, di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Alessio FERRARI, di 3 giornate di squalifica nei confronti del Simone GIRODO e € 500,00 di ammenda nei confronti della società A.C. SETTIMO VITTORE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 301/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 426pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Vasco GORI, Presidente della società A.C. QUARRATA OLIMPIA A.S.D., del Sig. Maurizio MARTELLI, Direttore Tecnico della società A.C. QUARRATA OLIMPIA A.S.D., del Sig. Vitaliano CAPPELLINI, Dirigente Accompagnatore della società A.C. QUARRATA OLIMPIA A.S.D. e della società A.C. QUARRATA OLIMPIA A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Vasco GORI per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, omesso di effettuare ogni controllo e vigilanza sul sito web della società A.C. QUARRATA OLIMPIA A.S.D. che, in un post pubblicato la sera del 30.11.2014, utilizzava espressioni offensive e non regolamentari, poiché riferenti fatti dimostratisi non veritieri, nei confronti di Organi federali e della società SESTESE CALCIO S.S.D.;

Sig. Maurizio MARTELLI per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, subito dopo la gara SESTESE – QUARRATA OLIMPIA, svoltasi il 30.11.2014, utilizzato sulla propria pagina face book ed in un post ivi contenuto, espressioni offensive e non regolamentari, poiché riferenti fatti dimostratisi non veritieri, nei confronti di Organi federali e della società SESTESE CALCIO S.S.D.;

Sig. Vitaliano CAPPELLINI per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, subito dopo la gara SESTESE – QUARRATA OLIMPIA, svoltasi il 30.11.2014, utilizzato, sulla propria pagina facebook, ed in un post ivi contenuto, espressioni offensive e non regolamentari, poiché riferenti fatti dimostratisi non veritieri;

società A.C. QUARRATA OLIMPIA A.S.D. per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio MARTELLI, dal Sig. Vitaliano CAPPELLINI e dal Sig. Vasco GORI in proprio e nell'interesse della società A.C. QUARRATA OLIMPIA A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 1 mese e 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Vasco GORI, 2 mesi e venti giorni di inibizione nei confronti del Sig. Maurizio MARTELLI, 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Vitaliano CAPPELLINI e di € 400,00 di ammenda nei confronti della società A.C. QUARRATA OLIMPIA A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 302/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 418pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Andrea CAPPELLI, Dirigente della società POL. A. BELLANI A.S.D. e della società POL. A. BELLANI A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Andrea CAPPELLI, violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver tenuto al termine della gara Bellani – Oltrema del 1°.11.2014, un comportamento contrario ai principi di lealtà e correttezza omettendo di riferire all'arbitro il nominativo del Sig. Walter Lorenzoni, a lui noto in quanto collaboratore della società, che aveva tenuto nei confronti dello stesso direttore di gara un comportamento minaccioso e irrispettoso, benché questi ne avesse fatto richiesta;

società POL. A. BELLANI A.S.D. per responsabilità oggettiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CAPPELLI e dal Sig. Flavio Guidi nell'interesse della società POL. A. BELLANI A.S.D. in qualità di Presidente e rappresentante legale pro tempore;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 30 giorni di inibizione nei confronti Sig. Andrea CAPPELLI e € 133,33 di ammenda nei confronti della società POL. A. BELLANI A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio